CAMERA DEI DEPUTATI N. 1563

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERVELLO

—

Istituzione dell'albo professionale dei consulenti-operatori della pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia

Presentata il 16 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In base ad alcune statistiche, condotte su scala nazionale, risulta che circa settantamila cittadini italiani svolgono continuativamente la professione di « consulente-operatore della pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia »; mentre appare assolutamente ingiustificata la mancanza di un'adeguata normativa che disciplini dettagliatamente le condizioni e le modalità d'esercizio della professione in parola.

Per perseguire detto obiettivo è necessario che sia istituito l'albo professionale dei consulenti-operatori della pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia.

Dall'istituzione di detto albo lo Stato otterrebbe importanti vantaggi.

Anzitutto, data una sempre più marcata tendenza verso l'ampliamento della categoria degli esercenti la professione oggetto della presente proposta di legge, la possibilità di disporre di un elenco dettagliato e continuamente aggiornato dei pranoterapeuti consentirebbe di conoscere più approfonditamente alcuni aspetti di un fenomeno generalmente poco conosciuto. In particolare si potrebbero conoscere il grado di professionalità di chi svolge l'attività in parola, nonché le aree del territorio nazionale che si dimostrano più ricettive verso questo modo « alternativo » di cura delle malattie psico-fisiche.

In secondo luogo, visto il sempre più vivo interesse dei cittadini verso queste discipline, l'istituzione di un albo può offrire alle autorità competenti – ed in par-

ticolare al Ministro dell'interno ed al Ministro della sanità – lo strumento ideale per esercitare un più diretto controllo sull'attività dei pranoterapeuti, nonché per tutelare i cittadini contro chi eserciti detta attività non professionalmente.

È interesse della stessa categoria, infatti, poter contare sulla presenza e sulla collaborazione dello Stato nel reprimere qualunque attività non esercitata secondo le norme di legge che, danneggiando i cittadini, getti il discredito su coloro che – nel settore – hanno già acquisito lunga esperienza e conseguito ottimi risultati.

L'istituzione di un albo può, inoltre, consentire un maggiore coordinamento ed un più fitto scambio di esperienze e di conoscenze tra i suoi aderenti così da favorire il raggiungimento di un sempre più alto grado di professionalità e quindi una maggiore credibilità presso i cittadini.

In ultimo, per l'incidenza economica di un mercato di consulenze che si aggira ormai intorno alle centinaia di miliardi (basterebbe all'uopo prendere in considerazione le riviste e le pubblicazioni specialistiche in questo campo e la stessa pubblicità televisiva), l'istituzione di un albo potrebbe offrire uno strumento ideale per un'adeguata imposizione fiscale.

Per le ragioni sopra esposte, ma soprattutto per impedire certi fenomeni degenerativi di questa attività, quali l'abuso della credulità della gente o l'indubbia ciarlataneria di certi operatori, è sembrato opportuno dare alla categoria interessata la possibilità di istituire una organizzazione centrale e dettagliatamente disciplinata che, in virtù dei suoi poteri di vigilanza e di controllo, possa proteggere sia gli interessi dei cittadini sia i propri.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione dell'albo).

1. È istituito l'albo professionale dei consulenti-operatori della pranoterapia, della erboristeria, del paranormale e dell'astrologia.

2. L'albo professionale è ripartito in più elenchi in base allo specifico settore in cui i consulenti operano.

3. È ammessa l'iscrizione contemporanea in più elenchi dell'albo.

4. L'iscrizione è obbligatoria per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.

5. Non possono essere iscritti all'albo i pubblici dipendenti cui sia vietato l'esercizio di libere professioni.

6. L'albo può articolarsi in collegi provinciali.

ART. 2.

(Iscrizione all'albo).

1. Per l'iscrizione all'albo occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento di diritti civili;

c) residenza nel territorio italiano.

2. Per l'iscrizione all'albo è inoltre obbligatorio indicare il luogo e l'indirizzo presso il quale è esercitata la professione.

ART. 3.

(Prima formazione dell'albo).

1. Una commissione, nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, provvede alla prima formazione ed alla tenuta dell'albo.

2. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato, che la presiede, da quattro membri in rappresentanza dei Ministeri di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della pubblica istruzione, nonché da quattro membri designati dalle organizzazioni ed associazioni di categoria esistenti e maggiormente rappresentative, tra cui l'Unione astrologica d'Italia.

3. Le domande di iscrizione vanno indirizzate al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, e la commissione delibera a maggioranza assoluta, valutando i requisiti di cui all'articolo 2.

4. La commissione, completata la prima formazione dell'albo e dei suoi elenchi e comunque entro un anno dal suo insediamento, deposita l'albo presso il Ministro di grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale.*

5. Le modalità per la prima formazione dell'albo e degli elenchi sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Consiglio provinciale).

1. L'albo provinciale dei consulenti-operatori della pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia è tenuto da un consiglio i cui membri sono eletti da parte degli iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 7.

2. Il consiglio è composto da cinque membri, se gli iscritti all'albo provinciale non superano i cento; da sette membri se il numero di iscritti è compreso tra i cento e i trecento; da nove membri se gli iscritti sono superiori a trecento.

3. Sono eleggibili gli iscritti all'albo che abbiano almeno un anno di anzianità di iscrizione.

4. I componenti del consiglio durano in carica tre anni. I membri eletti sono rieleggibili.

ART. 5.

(Cariche del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale elegge tra i propri membri il presidente, il segretario e il tesoriere.

2. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta in casi di urgenza i provvedimenti necessari, salvo la ratifica del consiglio e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

ART. 6.

(Attribuzioni del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale provvede:

a) alla tenuta dell'albo provinciale;

b) agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone notizia al consiglio nazionale ed al Ministro di grazia e giustizia;

c) a vigilare per la tutela del titolo professionale di consulente-operatore della pranoteroapia, della erboristeria, del paranormale e dell'astrologia;

d) a intervenire, su concorde richiesta delle parti, nella composizione delle liti che sorgono tra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;

e) ad esprimere pareri al consiglio nazionale sulla misura degli onorari dovuti ai consulenti-operatori per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e ad adottare i provvedimenti disciplinari;

f) a deliberare la convocazione dell'assemblea degli iscritti all'albo;

g) a proporre al consiglio nazionale la misura dei contributi prescritti per l'iscrizione all'albo e di quelli da corrispondersi occasionalmente dagli iscritti, non-

ché la misura di eventuali contributi per il rilascio di ceritificati o attestazioni;

h) a promuovere la professionalità degli iscritti nello svolgimento della loro attività.

ART. 7.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale è eletto dagli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 8.

(Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale.

4. Il commissario straordinario deve essere scelto tra gli iscritti all'albo provinciale.

ART. 9.

(Assemblea degli iscritti all'albo).

1. L'assemblea degli iscritti all'albo della provincia elegge il consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo.

2. L'assemblea degli iscritti deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

ART. 10.

(Sede e composizione del consiglio nazionale).

1. È istituito il consiglio nazionale dei consulenti-operatori della pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia, con sede in Roma, composto da quindici membri e dai delegati dei consigli provinciali. I consigli provinciali eleggono i loro rappresentanti fra coloro che abbiano una anzianità di almeno due anni di iscrizione all'albo, con voto segreto. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2. A sostituire i componenti del consiglio nazionale che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati i candidati che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. A ciascun consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti all'albo, ed un delegato *per ogni cento iscritti o frazione di cento* iscritti oltre i duecento.

4. I membri del consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

5. Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio provinciale e del consiglio nazionale, di un collegio dei revisori dei conti provinciale e del collegio dei revisori dei conti nazionale.

ART. 11.

(Attribuzioni del consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale:

a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali;

b) propone, su parere dei consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 6;

c) determina, su proposta dei consigli provinciali entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla legge *g)* del comma 1 dell'articolo 6, nonché la quota necessaria per il funzionamento del consiglio nazionale;

d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati verso l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli;

e) coordina e promuove le attività dei consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;

f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti.

ART. 12.

(Vigilanza).

1. La vigilanza sul consiglio nazionale è esercitata dal Ministro di grazia e giustizia.

2. La vigilanza sui consigli provinciali è esercitata dalla procura generale competente per territorio.

3. Il consiglio nazionale può essere sciolto se non è in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

4. In caso di scioglimento del consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni per il nuovo consiglio.

5. Il commissario straordinario è scelto tra i presidenti dei consigli provinciali che contino il maggior numero di iscritti all'albo.

6. Lo scioglimento del consiglio nazionale e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 13.

(Responsabilità disciplinare dei consulenti-operatori).

1. Il consulente operatore che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Il consiglio provinciale, che custodisce l'albo in cui è iscritto il consulente cui si addebitino gli abusi o le mancanze di cui al comma 1, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale ovvero su richiesta dell'interessato.

3. La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un membro di un consiglio provinciale spetta al consiglio provinciale della sede di corte d'appello, ovvero, se egli appartiene a quest'ultimo, al consiglio della sede di corte d'appello vicina, determinata dal consiglio nazionale.

ART. 14.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari che il consiglio provinciale può applicare sono:

a) la censura;

b) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ai due anni;

c) la radiazione dall'albo.

2. Della sospensione è data notizia nel *Bollettino ufficiale* dell'albo.

ART. 15.

(Ricorso al consiglio nazionale).

1. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, l'interessato può proporre ricorso al consiglio nazionale.

2. Il consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento, riesaminare integralmente i fatti e può anche infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

3. Gli effetti del ricorso sono limitati a coloro che l'hanno proposto.

ART. 16.

(Eliminazione dell'anonimato).

1. Con l'iscrizione all'albo, tutti gli operatori devono rinunciare all'anonimato o all'uso di indicare solo il nome di battesimo o il nome d'arte.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli annunci economici o pubblicitari in cui devono essere indicati almeno il cognome, il nome d'arte e l'indirizzo.

ART. 17.

(Regime fiscale).

1. Ogni consulente che eserciti la propria attività nei confronti del pubblico deve provvedere ad ottenere dall'ufficio provinciale IVA una propria posizione IVA a carattere individuale.

2. Il professionista deve pertanto fornire al proprio cliente una ricevuta fiscale per ogni singola prestazione addebitando l'importo dell'IVA al cliente oppure inglobando detto importo nel compenso totale per le prestazioni effettuate.

3. L'IVA per le prestazioni del consulente è fissata nella misura del 18 per cento.

ART. 18.

(Tariffari per le prestazioni).

1. Nella imposizione delle tariffe professionali ogni professionista è libero di stabilire costi o tariffe nell'ambito dei limiti fissati dal consiglio nazionale.

ART. 19.

(Regime previdenziale).

1. Agli iscritti all'albo si applicano le norme previdenziali vigenti per le analoghe categorie di liberi professionisti. All'uopo sono stipulate dal consiglio nazionale le apposite convenzioni con l'Istituto nazionale della previdenza sociale e con il Servizio sanitario nazionale, sia per quanto concerne la previdenza sia per quanto concerne l'assistenza medica ospedaliera.

ART. 20.

(Scuole di specializzazione).

1. Entro una anno dall'istituzione dell'albo professionale, il consiglio nazionale può istituire scuole di studio e di ricerca per tutte le materie oggetto delle attività esercitate dai consulenti operatori.

2. La durata dei corsi, le modalità degli esami, il finanziamento ed il funzionamento delle scuole sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale.